

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.

Art.1 Attribuzioni del CONI

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (TUE).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
 - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

Art.2 Istituzione del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici

1. A norma dell'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito CEFT).

Art.3 Attività del CEFT

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e l'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici e concede l'esenzione;
 - b) verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - c) emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

Art.4 Composizione del CEFT

1. Il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
 - a) il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping;
 - b) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva. Il Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti il CEFT.
3. Il CEFT svolge le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia. I membri si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA (Codice) e delle Norme Sportive Antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Medico-Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici.
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Medico-Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, quale rimborso spese per ogni riunione o seduta di lavoro cui ciascun Componente e/o il Segretario prendono parte.

Art.5 Istruzioni generali

1. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente Disciplinare.
2. La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta – sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea dell'attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all'attività sportiva.
3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono l'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal CONI e l'interazione con le strutture preposte all'attività antidoping di cui al Titolo II del Regolamento contenuto nelle Norme sportive antidoping ed in particolare con il CEFT per le disposizioni del presente Disciplinare.

Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore (specialista in medicina dello sport o ex art. 5 legge 33/1980), tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18.2.1982.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art.7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici

1. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
2. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT l'elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell'RTP (Registered Testing Pool) o abbiano partecipato ovvero parteciperanno alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning).

5. Gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale sono soggetti alla presentazione al CEFT della sola domanda di TUE (standard). Per l'assunzione di sostanze vietate autorizzabili mediante compilazione di modulistica ATUE (procedura abbreviata), detti atleti hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione medica ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000.
6. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
7. A norma dell'art.15.4 del *Codice*, l'esenzione concessa da ogni Firmatario del *Codice* stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice* se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al *Codice*.
8. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Art. 8 La domanda di esenzione a fini terapeutici “Standard” (TUE)

1. La TUE – in attuazione degli Standard Internazionali – deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, – mediante compilazione di modulistica “TUE” (come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*):
 - a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una TUE abbreviata di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in “CAPITAL LETTER” (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel Gruppo registrato per i controlli (“RTP”) in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà respinta.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.

5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.
7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
8. Una TUE non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta;
 - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda prima del controllo antidoping.
9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia:
 - a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere;
 - c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica dell'atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell'invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta;
 - d) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
13. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.

14. Anche a norma dell'articolo 7 e del successivo articolo 14 del presente Disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di un Organismo antidoping.
15. La domanda – trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping e per il tramite della Federazione sportiva nazionale – deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
16. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande complete a norma del presente Disciplinare.
17. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta non subirà un danno alla salute a seguito dell'autorizzazione all'assunzione delle sostanze richieste;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata;
 - c) se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale sia considerato intervento terapeutico accettabile;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista WADA in vigore.
18. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
19. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
20. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.
21. Nel caso in cui una TUE venga concessa ad un atleta inserito nel RTP, l'atleta, per il tramite della Federazione di appartenenza, e la WADA riceveranno dal CEFT immediatamente comunicazione dell'esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale TUE.

Art. 9 La domanda di esenzione a fini terapeutici “Abbreviata” (ATUE)

1. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con “procedura abbreviata” sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti

- (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticosteroidi per via non sistemica.
2. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica “ATUE” (allegato 2 del presente Disciplinare, anche reperibile sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*) da inoltrare al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
 3. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel RTP in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica.
 4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell’atleta.
 5. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell’applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l’esenzione.
 6. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) certificato di idoneità all’attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l’esenzione a fini terapeutici;
 - b) informativa e consenso sottoscritti dall’atleta, di cui alle Norme sportive antidoping;
 - c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping.
 7. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, sarà presa in considerazione una domanda presentata soltanto non oltre 48 ore dalla data di inizio della terapia.
 8. La ATUE entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua parte comprensiva dei previsti allegati) da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente, ai fini delle integrazioni richieste dal CEFT per l’entrata in vigore della ATUE.
 9. Il CEFT può non autorizzare un’esenzione nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione all’intervento farmacologico adottato.
 10. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all’atleta.
 11. Il CEFT trasmette alla WADA i soli certificati di autorizzazione emessi in applicazione del presente articolo, riferiti agli atleti inseriti nel RTP.

Art.10 Riesame e revoca dell'esenzione a fini terapeutici

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione della TUE e ATUE e negare tale decisione qualora riscontrasse la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA dovrebbe completare il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.
4. Se una TUE viene negata dal CEFT, l'atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping – istituito presso il CONI – salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).
5. Se un atleta chiede l'esame di una TUE negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA – per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario – potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Una TUE può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere una TUE secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.11 Centro informazioni della WADA

1. Per i soli atleti inseriti nel RTP, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le TUEs, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornite al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Per i soli atleti inseriti nel RTP e relativamente alle ATUEs, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

Art. 12 Riservatezza delle informazioni

1. Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell’individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell’individuo rientrano nel gruppo dei “dati sensibili”.
3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell’interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell’interessato espresso in forma scritta.
4. L’informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle “Norme sportive antidoping” (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall’atleta all’atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d’appello delle TUEs.
6. Nel caso in cui sia richiesta l’assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell’atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del CEFT e l’amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. In particolare, saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall’atleta e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.
8. Nel caso in cui l’atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l’esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l’atleta non otterrà l’approvazione o il rinnovo di una TUE.
9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali.

12. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
- **Titolare del trattamento dei dati** è il Presidente del CEFT;
 - **Responsabile del trattamento dei dati** è il Segretario Componente del CEFT;
 - **Incaricati del trattamento dei dati** sono, oltre al Presidente ed al Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a collaborare con il CEFT.

Art. 13 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento contenuto nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del presente Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva rispettivamente svolta.

Art. 14 Disposizioni finali

1. A norma del presente Disciplinare, il Presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti per gli sport praticati dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs).
2. Il C.I.P. assicura la consulenza di un esperto, contestualmente ad ogni inolto delle richieste di esenzione a fini terapeutici, che ha titolo a partecipare alle riunioni del CEFT.
3. Gli atleti tesserati al C.I.P. sono esentati dal versamento dei diritti amministrativi previsti dal Disciplinare.
4. Sono tenuti ad inoltrare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs) i soli atleti tesserati al CIP convocati per la partecipazione a competizioni internazionali. La domanda deve essere indirizzata agli Organismi internazionali, per gli atleti riconosciuti dagli stessi di alto livello, al CEFT, per gli altri atleti.
5. Gli atleti non inseriti nell'RTP e non partecipanti ad eventi inseriti nel TDP debbono comunque presentare, a richiesta del CEFT ovvero degli Organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva, idonea documentazione medica che possa giustificare ai fini sportivi l'assunzione delle sostanze oggetto di TUEs.